

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA
SEGRETERIA GENERALE

Servizio 4

*Coordinamento Attività social e culturali- Rapporti Commissione
Paritetica- Attuazione Statuto*

Piazza Indipendenza, 21 – 90129 Palermo

Tel. 091 – 7075325- 75198

FAX 091-7075271

Prot. n. 13791/L/3 del 28 marzo 2011

Oggetto: Applicazione della pena alternativa alla detenzione attraverso espletamento di lavoro di pubblica utilità nell'ambito della Amministrazione della Regione siciliana. Circolare.

ALL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I
SERVIZI E LE ATTIVITA' FORMATIVE

A TUTTI I DIRIGENTI GENERALI

e, p.c. AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALERMO

L O R O S E D I

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 recante “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n..468” all’articolo 54 dispone in ordine all’applicazione della pena alternativa alla detenzione attraverso l’espletamento di lavoro di pubblica utilità, le cui modalità applicative risultano determinate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 26 marzo 2001.

Il citato Decreto prevede, tra l’altro, che l’attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di specifiche Convenzioni, da stipulare con il medesimo Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale.

La Regione Siciliana ha sottoscritto in data 1° dicembre 2001, per la durata di un triennio e con effetto 2 gennaio 2002, la prima convenzione, nel rispetto del dettato dell’articolo 54 del citato Decreto legislativo n. 274/2000 e dell’articolo 2 del Decreto ministeriale 26 marzo 2001. Convenzione successivamente rinnovata in data 10 aprile 2006, in data 23 marzo 2010 ed in ultimo in data 5 gennaio 2011.

Con circolari presidenziali, 13 dicembre 2001 prot. n. 8006, pubblicata sulla G.U.R.S. 21 dicembre 2001, n.61, e 17 marzo 2005, pubblicata nella G.U.R.S. 6 maggio 2005, n.19, sono state individuate specifiche modalità operative, per una compiuta attuazione delle convenzioni stipulate.

Più in particolare, al fine di razionalizzare l'operato dell'amministrazione regionale, nelle suddette circolari è stata previsto l'obbligo, da parte dei soggetti attuatori, Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali e delle strutture equiparate, di compilazione di apposita scheda informativa, disponendo, altresì, che l'Agenzia regionale per l'impiego, resti competente, *ratione materiae*, per la predisposizione dei necessari adempimenti istruttori, al rinnovo delle convenzioni.

Le disposizioni citate individuano, altresì, le modalità di copertura assicurativa contro gli infortuni.

L'applicazione concreta ha, peraltro, evidenziato alcune criticità derivanti da difficoltà operative, che hanno ritardato e frenato la piena attuazione di quanto oggetto delle Convenzioni.

Nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa si è ritenuto opportuno individuare un percorso procedurale per assicurare il coordinamento dei rapporti con l'Autorità giudiziaria nell'esecuzione delle convenzioni in argomento, al fine di superare le criticità manifestatesi.

L'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative (di seguito: **Agenzia**) nel rispetto delle competenze istituzionalmente attribuite, curerà l'invio, a mezzo e-mail delle schede, ai Dipartimenti ed alle strutture equiparate, individuando, altresì, un termine per la loro restituzione.

I Dipartimenti provvederanno alla compilazione delle suddette schede informative, da inoltrare anche ai propri uffici periferici, individuando per la propria struttura centrale e per le articolazioni periferiche il numero dei condannati che potranno prestare la loro attività, l'oggetto delle prestazioni ed il nominativo del soggetto incaricato di coordinare le prestazioni di lavoro e di impartire le relative istruzioni, e curandone la restituzione, entro il tempo previsto, alla stessa Agenzia.

Ogni eventuale modifica dei dati trasmessi (numero unità di personale, oggetto delle prestazioni, diversa individuazione del soggetto incaricato all'interno della struttura regionale ecc.) dovrà essere tempestivamente comunicata all'Agenzia regionale per l'impiego.

Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di dati e notizie dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica.

Al fine di garantire l'esecutività delle sentenze, in tempi congrui, l'Agenzia provvederà alla tenuta di un data-base contenente tutti gli elementi, desunti dalle schede, necessari alla piena conoscenza delle sedi vacanti e delle mansioni richieste. Ciò permetterà, sulla base della data di fine pena, la necessaria programmazione e gestione delle richieste provenienti dai Tribunali.

Le assegnazioni del personale saranno effettuate, tenendo conto delle disponibilità, in termini di sedi e di oggetto delle prestazioni.

La stessa Agenzia curerà, inoltre, i necessari contatti con le cancellerie dei Tribunali,

comunicando tempestivamente la sussistenza ed il temporaneo esaurimento di sedi lavorative disponibili.

A seguito della recente stipula del rinnovo della Convenzione, al fine di consentire l'avvio della procedura su individuata, l'Agenzia provvederà, pertanto, all'invio delle schede ai Dirigenti generali delle strutture dipartimentali e delle strutture equiparate, entro e non oltre **10 giorni** dalla pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Sulla base del trend degli anni precedenti o su valori stimati, l'Agenzia segnalerà al competente Assessorato regionale dell'Economia la previsione di spesa a copertura degli oneri assicurativi.

La presente circolare sarà inviata a tutti i Dipartimenti interessati e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE
Firmato: Raffaele Lombardo

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*All'Agenzia regionale per l'impiego
l'orientamento, i servizi e le attività formative*

Prot. n. _____ del _____

SCHEDA INFORMATIVA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001

ASSESSORATO		
DIPARTIMENTO		
UFFICIO PERIFERICO		
SERVIZIO/UNITA' OPERATIVA		
UBICAZIONE	COMUNE _____ PROV. _____ VIA _____ N. TEL. _____	
ATTIVITA' DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'		
NUMERO CONDANNATI UTILIZZABILI IN LPU	OGGETTO DELLE PRESTAZIONI	DIPENDENTE INCARICATO DI COORDINARE LA PRESTAZIONE

Il Dirigente Generale

(Data)
